



**XVII CONGRESSO
DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**

IL BUIO OLTRE LA SIEPE

La difesa delle
garanzie
nell'epoca dei
populismi

Relazione del Segretario



UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE
XVII CONGRESSO ORDINARIO
SORRENTO 19.10.2018

RELAZIONE DEL SEGRETARIO

1. oltre la siepe

Quando, nel settembre del 2014, dopo il Congresso di Venezia, questa Giunta ha iniziato la sua attività, sebbene lo scenario sul fronte della politica-giudiziaria fosse incerto e denso dei segni di alcuni mutamenti, nulla avrebbe fatto immaginare gli sviluppi sconcertanti ai quali abbiamo assistito nel tempo a venire¹. Un drammatico scivolamento verso quell'orizzonte tanto oscuro ed indecifrabile che ci ha fatto intitolare questo Congresso al *"buio oltre la siepe"*, ponendoci inevitabilmente molte domande sulla futura azione politica dell'UCPI ed ancor prima sulla possibilità di svolgere analisi plausibili sull'evoluzione degli scenari presenti. Non con la pretesa di prevedere il futuro, ma almeno di riuscire a comprenderlo.

Non che i segni del mutamento non fossero stati avvistati nel tempo e che non si avvertisse l'esigenza di coglierne gli sviluppi. Basti qui citare quanto scriveva nella sua relazione il Presidente Migliucci al Congresso di Roma dove ci si faceva già carico di dover *"rispondere con prontezza e intelligenza alle molteplici richieste di tutela dei diritti che un tempo oscuro e dimentico della centralità delle garanzie nella vita democratica, inevitabilmente produce"*², ma davvero nessuno avrebbe potuto prevedere che l'onda populista si sarebbe abbattuta, di lì a poco, con tale forza e con tale estensione, proprio sui valori fondanti della nostra cultura, sui modi e sulle parole stesse dell'agire politico in generale e, più in particolare, proprio sul linguaggio della giustizia.

Perché è evidentemente la giustizia il punto sensibile delle trasformazioni, il luogo simbolico nel quale si consuma da sempre il rapporto stesso fra il cittadino e lo stato, fra l'autorità e la libertà. Ed il processo è il dispositivo istituzionale catalizzatore di tutte le pulsioni prodotte nel profondo dalla insicurezza sociale ed economica, e per questo destinatario e veicolo di tutte le possibili risposte securitarie volte a rassicurare la collettività. A costo zero.

Certezza della pena, abolizione dei riti alternativi e della giustizia riparativa, fine della *"pacchia"* delle pene alternative e della prescrizione, obliterazione della presunzione di innocenza e del divieto della *reformatio in peius*, costruzione di nuove carceri, aumenti delle pene e pene esemplari, *"chi sbaglia paga"*, espulsioni, rimpatri, la difesa che è *"sempre legittima"*, misure amministrative e confische al posto dei processi, agenti

² Relazione del Presidente Beniamino Migliucci, al Congresso Straordinario di Roma, *"Voltiamo pagina - Un nuovo Giudice per un nuovo processo"*, Roma 2017, p. 37.

infiltrate nelle ASL e negli uffici del catasto, ed infine decisioni politiche al posto dei processi, costituiscono l'armamentario semantico e concettuale con il quale oramai conviviamo.

E tuttavia quello della giustizia, non è solo il luogo ove più facilmente si sfoga il risentimento sociale, è anche il luogo delle trasformazioni, il crocevia dove si giocano i destini di una democrazia, il processo penale è sempre il luogo ove si fanno strada per prime le spinte illiberali, antidemocratiche ed autoritarie. La crisi della democrazia coincide infatti con la crisi del processo e dei suoi valori fondanti.

E tutto questo richiama ciascuno di noi, in prima persona, perché si tratta proprio dei valori che noi difendiamo. Come sta scritto nel nostro Statuto, è nostro speciale dovere tutelare i "*valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica*"³, nella convinzione che vi sia infatti un vincolo profondo fra democrazia e processo, fra la difesa dei diritti e le garanzie di libertà del cittadino che il "giusto processo" presuppone e la difesa della democrazia.

2. la memoria come dispositivo sociale

Se pensiamo a come era diversa la scena politica che ci si presentava solo quattro anni fa quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, sembra che sia passato qualche secolo. Vale la pena di ricordarlo, perché la memoria non è solo un fatto individuale, ma anche un "dispositivo sociale" che ci consente di condividere il senso delle cose all'interno di una memoria collettiva, e di farne uno strumento di conoscenza. Non si tratta, infatti, di ricordare con nostalgia vicende che oramai sembrano proprie di un periodo del tutto tramontato, ma di cogliere più nel profondo il senso di quanto accaduto, e di cercarvi il senso di quanto sta accadendo. La distanza, infatti, offre prospettive.

Per misurare questa distanza potremmo ricordare come all'epoca ci fosse il Governo Renzi, che qualche mese prima⁴ aveva vissuto la vicenda della sostituzione, operata *in extremis* su espressa "sollecitazione" del Capo dello Stato, del proprio Ministro guardasigilli, che era stato indicato nella persona del Pubblico Ministero Antimafia di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, con il Ministro Orlando⁵.

E potremmo anche rievocare la crisi CSM (del quale il governo Renzi aveva ovviamente promesso una seria riforma complessiva) che si trovava nella impossibilità di adempiere alle sue funzioni a causa della incapacità del Parlamento di provvedere alla nomina dei membri laici⁶, ma che non manca poi di rendere ancora una volta evidente il danno provocato dalla deriva correntizia, con la nomina controversa, contestata e poi annullata dal TAR, del Procuratore Capo di Palermo.

Possiamo ancora ricordare la vicenda dello scontro fra Quirinale e Procura di Palermo, nell'ambito del processo sulla "trattativa Stato-Mafia", nel quale abbiamo più volte letto l'evidente progressivo slittamento del processo penale al di fuori dei suoi corretti ambiti, ed il suo instradamento verso un uso simbolico e

³ Statuto dell'Unione Camere Penali Italiane, art. 2 lett. a).

⁴ Al momento della sua presentazione al Presidente della Repubblica, il 22.2.2014.

⁵ Al "Ministro mancato" quale risarcimento verrà conferito dal Presidente del Consiglio l'incarico di presiedere una "Commissione" governativa per la riforma del processo penale che, non appena insediata a Palazzo Chigi, già il 29 luglio 2014, presenterà al Consiglio dei Ministri un suo primo programma, pubblicando in seguito, il 10.10.2014, sulla rivista *MicroMega* i contenuti della "riforma".

⁶ Si ricordi la vicenda della nomina di un candidato in quota PD che risulterà essere "ineleggibile" (il Presidente della Repubblica commenterà il fatto parlando di "Parlamento frettoloso e disattento"; *il Fatto Quotidiano*, 1.10.2014).

pericoloso della giustizia, attraverso il quale affermare la preminenza della magistratura su tutti i poteri istituzionali dello Stato, sino ai suoi vertici, come vero ed unico “potere” garante della legalità, dell’etica e della storia politica del Paese.

E ricordare come, quando irrompe sulla scena l’indagine della Procura romana “*Mafia Capitale*”, promuovendo il *trailer* giudiziario di una mafia “*originale ed originaria*”, un magistrato antimafia della procura palermitana, Alfonso Sabella, viene chiamato *in extremis* a far parte della giunta capitolina con il ruolo di Assessore alla Legalità⁷. Il fenomeno non isolato di questi inserimenti vede il potere giurisdizionale, già insediato nei gangli ministeriali centrali e nelle sue commissioni legislative, contaminare ancora una volta quello politico-amministrativo anche a livello territoriale. L’idea che va maturando è che da un lato la politica è inerme e che dall’altro solo il “magistrato antimafia” è garanzia di legalità.

Ma mentre Davigo litigava con ANM e CSM, e Violante non veniva eletto giudice della Corte costituzionale, la magistratura viveva una grave crisi di identità. Il processo mediatico, cavalcato dalle procure di punta soprattutto nella fase cautelare, come uno strumento di promozione e di consenso di singole azioni giudiziarie (come anche di visioni politiche riformatrici), comincia a produrre i suoi primi frutti avvelenati: succede, infatti, che i giudici che sono stati autori di alcune pronunce assolutorie, vengono segnalati all’opinione pubblica come corresponsabili di un sistema che ha rinunciato al suo ruolo salvifico di riscatto dal male⁸.

Se il processo è quello tempestivamente ed efficacemente celebrato sui *media*, che convince della reità dell’accusato, vuol dire che le successive assoluzioni, quando vengono, sono il frutto di debolezze giuridiche, di errate interpretazione delle norme, di manifestazioni patologiche di una giustizia disfunzionale che tradisce le giuste aspettative coltivate dai cittadini⁹.

Mentre la magistratura è in crisi, Davigo viene eletto Presidente di ANM¹⁰. E mentre il Presidente Davigo diserta clamorosamente l’inaugurazione dell’anno giudiziario¹¹, il DDL del Ministro Orlando procede nel suo faticoso percorso. Recuperando per strada “riforma della prescrizione” e estensione del “processo a distanza”. La prima frutto della rielaborazione al ribasso precedenti disegni, la seconda ripresa dai lavori della Commissione Gratteri.

⁷ Era successa la stessa cosa a Palermo, dove la dott.ssa Contrafatto, era stata chiamata in Giunta dal Governatore siciliano Salvatore Crocetta.

⁸ Basta citarne alcuni produttivi del grido mediatico “vergogna vergogna”: la sentenza della Corte di Appello di Milano che assolve Berlusconi dal reato di concussione (alla quale seguono peraltro le clamorose dimissioni del giudice dissenziente); la sentenza della Corte di Assise di Appello nel processo per la morte di Stefano Cucchi che assolve tutti gli imputati; la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che assolve tutti i componenti della Commissione Grandi Rischi, condannati a sei anni in primo grado; la sentenza “Eternit”, con la quale la Corte di Cassazione annulla per intervenuta prescrizione la condanna a diciotto anni emessa nei confronti dell’unico imputato di disastro ambientale.

⁹ Sul fenomeno, fra l’altro, G.P. Voena, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell’arte*; *Processo Penale e giustizia*, n. 6/2017, p. 113 ss.; S. De Nicola – S. Ingrosso – R. Lombardo, *Comunicazione mediatica e processo penale*, *Archivio Penale* n. 2/2012; nonché, E. Amodio, *Estetica della giustizia penale – prassi, media, fiction*, Giuffrè, Milano 2016, e, ovviamente, sulla informazione della carta stampata, *L’Informazione Giudiziaria in Italia*, Libro bianco a cura dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria UCPI, Pacini Giuridica, Pisa 2016.

¹⁰ Piercamillo Davigo resterà Presidente di ANM dall’aprile 2016 all’aprile 2017.

¹¹ Il 26 gennaio 2017, in polemica con il Governo Renzi.

Si potrebbe ovviamente discutere delle differenze dei due approcci, quello del ministro Orlando e quello del “ministro ombra”, ma oggi a ben vedere risulta piuttosto evidente il comune denominatore della spinta riformatrice in chiave “efficientista”, orientata in ogni caso verso una presunta “ottimizzazione” di mezzi e risorse, e piuttosto indifferente ai valori intrinseci del *giusto processo* e rinunciatario rispetto alla necessità di tutela delle specifiche garanzie del processo penale.

Una rinuncia che assume la sostanza di un vero e proprio “ripudio” con il successivo varo della riforma del nuovo “codice antimafia”, con tutto il suo carico di misure personali e patrimoniali, e di strumenti di prevenzione che aggirano lo statuto della “materia penale” e attingono a realtà economiche, familiari, aziendali, che produce un grande e pericoloso spazio di normalizzazione autoritaria, eludendo ogni profilo di legalità processuale e sostanziale, e di “prova del fatto”.

Anche questa riforma, vista in prospettiva, non può che essere letta come una apertura di credito a tutto quello che i futuri governi del “cambiamento” diranno di voler fare nel loro contratto in materia penale. Stesse parole d’ordine sulla richiesta di sicurezza dei cittadini, sulla urgenza di dare efficaci risposte al crimine, sulla evidente equiparazione di *mafia e corruzione*, ed infine sulla necessità di dare attuazione alle Direttive europee e convenzioni internazionali (Convenzione ONU del 2003).

Sulla materia delle riforme in materia di prevenzione, al di là dell’esito finale, ha fornito un contributo decisivo e condizionante il processo “Mafia Capitale”, che con il suo efficacissimo fronte mediatico ha anche spianato la strada a questi nuovi interventi¹² cd. “*spazza-corruzione*”, tanto pericolosi, quanto inefficaci¹³.

3. algoritmi e globalizzazione

Ci troviamo certamente nella difficile epoca di transizione che Bauman aveva definito “Interregno”, nel quale si ha “*la sensazione di trovarsi davanti a sistemi ed a modalità operative che non funzionano più in modo adeguato, mentre le nuove più efficienti modalità che ne avrebbero preso il posto brillano per la loro assenza*”¹⁴.

Sempre maggiori settori di attività umane, economiche e scientifiche e di spazi aperti dallo sviluppo di nuove tecnologie si rivelano del tutto sottratti al controllo dello Stato perché l’estensione dei fenomeni risulta talmente enorme da superare i confini stessi del controllabile. Lo sviluppo tecnologico si è reso così rapido e così esteso da lasciare inevitabilmente indietro ogni sistema regolatorio.

¹² Si ha una conferma di questo fenomeno di condizionamento anche solo leggendo il testo della Relazione al Disegno di Legge anticorruzione, dove si legge che “*Recenti studi e pubblicazioni, indagini e procedimenti penali per fatti di corruzione gravissimi e sistematici (alcuni dei quali hanno avuto anche vasta eco mediatica) mostrano come la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione siano delitti seriali e pervasivi*”; Relazione al Disegno di Legge ministeriale, n. 1189 (Misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, p. 1.

¹³ Sulla critica di tale disegno di legge l’intervento dell’Unione nell’ambito dell’ultima Audizione informale davanti alle Commissioni Giustizia ed Affari costituzionali della Camera dei Deputati, in seduta congiunta, in data 15.10.2018.

¹⁴ Z. Bauman - E. Mauro, *Babel*, Laterza, Bari 2016, p. 12.

Milioni di dati genetici, informatici, sensibili, supersensibili, contenenti le nostre propensioni e le nostre stesse vite, potranno essere estratti, archiviati, elaborati, studiati e venduti apparentemente al di fuori di ogni controllo. L'universo futuro della gestione dei *Big Data* è cresciuto vertiginosamente e si sta difatti sviluppando totalmente al di fuori dei vecchi sistemi di controllo statali, tanto nazionali che sovranazionali¹⁵.

Sempre più spesso quelle che erano le prerogative tipiche dello Stato di diritto, della sorveglianza, del controllo e della prevenzione dell'illecito attraverso la elaborazione di regole e la predisposizione di modelli, quando non vengono delegate ai privati, alle singole imprese, ai gestori di servizi, sono abbandonate del tutto a causa della oggettiva impossibilità pratica, tecnica, o giuridica di gestire la complessità di determinati fenomeni (tali sono i piani di sicurezza all'interno dei sistemi di produzione, i modelli organizzativi e di gestione degli enti, le incipienti regolamentazioni dei gestori di rete).

I problemi derivanti dagli ordinamenti sovra-nazionali sembrano oggi essere scavalcati da una serie di connessioni globali che non solo sfuggono al dominio di tali ordinamenti, ma sfuggono anche alla nostra stessa comprensione e, dunque, alla possibilità di controllo.

Milioni di profili vengono comprati venduti, sottratti e persino ingenuamente barattati quotidianamente, mentre algoritmi onnivori ne distillano i significati secondo formule la cui condivisione non si fonda più sul binomio vero-falso o giusto-ingiusto, ma esclusivamente su domande e risposte funzionali al *background* di un mercato globalizzato.

Il monopolio dello stato moderno, con le sue regole che consentivano di bilanciare i valori fondamentali della sicurezza e della libertà, sembra destinato necessariamente a lasciare il posto ad una nuova e più complessa forma di distribuzione dei suoi stessi poteri e delle sue facoltà, non più disegnata all'interno del classico rapporto fra sicurezza e libertà, ma contrassegnata dal più drammatico conflitto fra illibertà (ovvero "una libertà sempre incompleta") e insicurezza (ovvero "una sicurezza sempre incompleta")¹⁶.

Le tecniche investigative invasive dei *captatori informatici*, sembrano essere già superate da sistemi di comunicazione "profondi": mentre le vere attività criminali sfuggono così al controllo, al fine di contrastare reati meno gravi e ben altrimenti perseguibili, abbiamo messo a repentaglio l'intero sistema di garanzie individuali della riservatezza delle comunicazioni e della vita stessa dell'individuo. Una quantità di *file* e di dati riservati raccolti nelle indagini giudiziarie, vengono ammassati nei *server* ed affidati a sistemi informatici sempre gestiti da privati.

Non sappiamo quale Autorità deciderà, dunque, della loro detenzione, del loro utilizzo e della loro cessione. Chi opererà nella salvaguardia di questo *meta-patrimonio* collocato in un *non-luogo* sottratto alla disciplina ordinaria della competenza. Né sappiamo che tipo di giudice controllerà questa massa di dati e tutelerà i diritti della persona che il tecnologico quotidianamente produce e accantona.

¹⁵ Atti del convegno *Big Data e Privacy*, Roma, 30 gennaio 2017; sul "sapere oggettivo" dei *Big data*, H. Byung-Chul, *Psicopolitica*, Nottetempo, Roma 2016.

¹⁶ Z. Bauman - E. Mauro, *Babel*, cit., p. 6.

Intanto l'elaborazione delle nuove "intelligenze artificiali" incrocia il diritto ed il processo, non solo limitandosi alle elaborazioni di singoli atti, ed alla valutazione statistica dei casi, ma sviluppando anche predizioni in ambito penale¹⁷, preconizzando sistemi intelligenti capaci di supportare le decisioni del giudice, se non di sostituirvisi.

Accanto a questa rivoluzione si va profilando l'idea di un "transumanesimo" che modifica rapidamente i presupposti stessi della cultura e dei valori umanistici cui siamo abituati. L'idea stessa delle dimensioni, dell'estensione e del significato della nostra libertà.

4. populismi, social e informazione

Occorre forse porre, dunque, una nuova attenzione al fenomeno del populismo in quella che era la sua più "nobile" accezione. Il populismo non può essere più inteso semplicisticamente come un positivo "ascolto" di una volontà o di un sentimento popolare da parte della politica. Questo post-populismo ha invece una direzione opposta, che va dalla politica alla società, in quanto avvalendosi di nuovi sofisticati sistemi di regolazione ed elaborazione della comunicazione, opera inoculando nel sentire comune solo determinati messaggi, valori selezionati, luoghi comuni, parole d'ordine.

Si tratta pertanto di un nuovo tipo di populismo, non solo in quanto imposto dall'alto, ma perché dotato a tal fine di una base scientifica e provvisto di aggiornati strumenti tecnologici.

In tempi non remoti, la limitatezza ed i costi dei mezzi tecnologici, di produzione e di comunicazione, rendevano necessaria la mediazione professionale e intellettuale del "selezionatore". Oggi tutto può essere diffuso, tutto viene prodotto ovunque e tutto circola liberamente ovunque. L'eliminazione del "filtro professionale" abbassa complessivamente la qualità del "circolante" perché a nessuno è richiesto più di essere "specialista" ovvero di essere un soggetto che a seguito uno specifico percorso formativo sia divenuto abile nel produrre politica, comunicazione ed informazione, a mezzo di video, scritti, immagini. Tutto questo genera una percezione di democrazia, una illusione di "essere dentro" i fenomeni che producono il consenso, e che determinano i processi di trasformazione.

E' al contrario evidente che questa rete di informazioni è ciò che condiziona, che crea consenso, che marginalizza il pubblico degli utenti trasformandoli in semplici fruitori che si illudono di promuovere i cambiamenti mentre non sono altro che uno specchio che si limita a riflettere politiche autoritarie ed antidemocratiche, il che finisce con il trasformare di fatto l'opinione pubblica in un "pubblico privo di opinioni" ma al tempo steso carico di risentimento.

Una società spaventata, resa insicura ed incerta dalla crisi e dalla globalizzazione, ha cessato di vedere nel diritto uno strumento di realizzazione della persona. Ciò che viene chiesto dal cittadino non sono più diritti ma sono in realtà tutele e protezioni, non nuovi spazi di libertà, ma più benefici e più assistenza, non diritti civili e garanzie della persona per poter sviluppare e veder maturare le proprie aspettative individuali, politiche e sociali.

¹⁷ L. Zorloni, *Negli studi legali arriva l'avvocato robot*, in *Wired.it*, 28.2.2018; *Usa, polizia come Minority Report prevede i reati col p.c.*, in *Lettera 43*, 29.9.2016; C. Jonston, *Artificial intelligence "judge" developed by UCL computer scientist*, in *The Guardian*, 24.10.2016.

Non vi è dubbio che la spinta propulsiva dei valori che tradizionalmente avevano condizionato il progresso politico, legislativo e giudiziario del Paese si sia esaurita e che nel profondo, e per quanto questo possa apparire paradossale, la collettività abbia cessato di chiedere diritti per sé, ed abbia iniziato a chiedere meno diritti e meno garanzie per gli altri, più penalità, più repressione, meno spazi, più muri, carceri, ghetti e reclusori.

Il potenziale di questo fenomeno non sta solo nell'utilizzo sapiente di moderni strumenti tecnologici, destinati ad ottimizzare la circolazione degli *slogan* necessari alla formazione del consenso¹⁸, o nella diffusione di false notizie o nella più sofisticata manipolazione della parola, che pure costituiscono un aspetto non trascurabile della trasformazione della comunicazione¹⁹, ma anche in un avveduto utilizzo della verità.

Come ricordato di recente dal professor Giostra, spesso si utilizzano “*informazioni corrette su fatti reali che, tuttavia, se diffuse in sequenza possono dare una percezione distorta dei fenomeni a vantaggio delle spinte demagogiche*”²⁰. Questo spiega ampiamente perché sia possibile il diffondersi e l'uso strumentale di insicurezza sociale dovuta ad un presunto “*assedio del crimine*” in un momento in cui il numero dei reati più gravi e di maggiore allarme da parte dell'opinione pubblica (dai furti aggravati, alla rapina, all'omicidio) non solo sono in calo, ma hanno raggiunto un minimo storico, con decrescite imponenti negli ultimi dieci anni²¹. E' infatti sufficiente la diffusione in serie di alcune notizie di cronaca su fatti veri per creare una sollecita risposta di preoccupazione riguardo quello specifico fatto di reato e per sviluppare un immediato consenso politico nei confronti di chi intenda sviluppare risposte securitarie.

Così sopravanza la comunicazione del “*percepito*” che si sostituisce al dato “*reale*”, che è un fenomeno noto già sotto il nome di “*rappresentazione sociale*”, ma che in passato faceva carico alla politica di mediare gli stimoli del percepito, riconducendoli alla realtà dei dati obbiettivi, mentre oggi – abolita ogni intermediazione razionale - diviene uno dato sostitutivo della realtà ed un presunto strumento di conoscenza privilegiato.

Una società frustrata e resa insicura da questa propaganda, produce risentimento sociale e trova nel sistema giudiziario come somministratore di penalità, il destinatario delle proprie aspettative²². Il che crea, non la richiesta di giudizi, ma di applicazione di condanne. La giustizia finisce così, nell'immaginario collettivo, con il coincidere con la pena.

5. la disintermediazione

L'onda populista che si è allungata possente sull'Europa e sull'intero mondo occidentale ha investito anche la nostra società, assumendo, tuttavia, nel nostro Paese un tratto originale che la rende particolarmente

¹⁸ Si veda, in proposito, il sofisticato sistema di elaborazione del *feedback* dei messaggi lanciati quotidianamente tramite i *social*, denominato giornalmisticamente “*La Bestia*”; A. Rociola, *Agi – Politica*, 13 settembre 2018.

¹⁹ G. Carofiglio, *La manomissione delle parole*, Rizzoli, Milano 2010.

²⁰ G. Giostra, *Per la democrazia peggio delle false notizie ci sono le false verità*, *Corriere della Sera, Orizzonti società*, 30 settembre 2018.

²¹ Come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, riferiti ai delitti denunciati nell'anno 2016; *Il Sole 24 ore*, 9 ottobre 2018.

²² Su “*L'istinto dell'accusa*”, vedi, H. Rosling, *Factfulness*, Rizzoli, Milano 2018, p. 224 ss.

insidiosa. Quella che il professore Ilvo Diamanti ha chiamato la “disintermediazione”, ovvero la dissoluzione dei corpi intermedi e la desertificazione degli spazi che tali formazioni un tempo positivamente occupavano²³. Un lento e progressivo dissolvimento che si è andato attuando in maniera scientifica nel nostro Paese, e che è divenuto infatti un elemento che ha dotato la spinta populista di una efficacia straordinaria.

Non sono infatti tanto lo stimolo emotivo e l’uso disinvolto delle pulsioni (in fondo la politica ne ha spesso fatto uso anche in passato), quanto proprio la assenza di categorie intermedie, fatte oltre che di partiti, movimenti, associazioni e sindacati, anche e soprattutto di cultura, di informazione, di pensiero intellettuale, di pubbliche opinioni, di storia e di memoria, capaci come tali di interpersi fra il politico e il cittadino, a caratterizzare questa nuova forma di “popolocrazia”.

L’immediatezza del rapporto del singolo con la politica, è dunque una cosa diversa da quella rapidità che pure caratterizza questa nuova forma di populismo²⁴, proprio perché quello di “im-mediatezza” non è solo un concetto di ordine cronologico, ma descrive al tempo stesso proprio quella temibile “mancanza di mediazioni” che costituisce l’aspetto critico di questo nuovo contesto. Le risposte della politica per soddisfare la domanda di giustizia devono essere infatti “im-mediate” in tutti i sensi.

Ed è proprio l’assenza di ogni possibile strumento di elaborazione che sia capace di dare senso allo spazio che necessariamente si pone fra il singolo e chi lo governa a costituirne il limite più evidente. Se la caduta totale delle “intermediazioni” assume un significato negativo per la sopravvivenza delle categorie della politica e della democrazia, essa ha un riflesso particolarmente negativo per il mondo della giustizia. Se vi è difatti una istituzione civile co-essenziale alla “mediazione” è proprio la giustizia. L’atto stesso del giudicare ed il processo non sono altro che una mediazione fra interessi contrapposti: la libertà e l’autorità.

Nulla della giurisdizione, ivi compresa la necessaria funzione svolta dai difensori, può sopravvivere all’annichilimento di tale fondamentale funzione politica e civile. L’idea, ora vincente, che tra il decisore e il cittadino non possa e non debba esservi nulla che si frappone a quel felice rapporto, rende quella della giustizia una istituzione incomprensibile, ed in qualche modo insopportabile agli occhi del governante.

L’idea stessa che un giudice o un pubblico ministero possano autonomamente ed indipendentemente decidere della qualificazione di un fatto, della esistenza di un illecito, della responsabilità di un ente o di un soggetto, della necessità o meno di una cautela, magari utilizzando un proprio codice laico e indipendente, entra evidentemente in rotta di collisione con la purezza e con la trasparenza di quell’idillio che si è oggi instaurato fra governato e governante.

Appaiono in linea con questa idea di fondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla lentezza-inutilità della giustizia, e le affermazioni formulate dai Vicepresidenti in occasione dei tragici fatti di Genova, che postulano giudizi inoppugnabili che di gran lunga esautorano ogni parallelo intervento giudiziario. Tali appaiono le affermazioni del Ministro che decide della libertà personale dei migranti, che sentenza se sia legittimo usare esseri umani come ostaggi.

²³ Si veda sul fenomeno della “disintermediazione” nei populismi italiani, Ilvo Diamanti – Marc Lazar, *Popolocrazia*, 2018.

²⁴ Massimo Gramellini ha efficacemente definito questa nuova modalità di comunicazione politica “dittatura dell’istante”.

Se un tempo la giustizia era oggetto di interesse da parte della politica, ed ogni partito cercava, in modo più o meno aggressivo, di governarne le funzioni, oggi il vero rischio è quello di un collasso strutturale ben più grave. Quello di una magistratura vista come ultimo intralcio al rapporto diretto con i cittadini. Quello di politici autocrati che si auto-investono di un vastissimo potere di giudizio, che sostituisce quello giudiziario, e che si fanno dunque giustizia da sé in nome del “popolo sovrano”, riscattandolo e vendicandolo dai soprusi. Che non vogliono attendere le sentenze, che non vogliono magistrati a valutare la sussistenza o meno dei diritti, da quello alla *legittima-difesa-che-è-sempre-legittima*, a quello del richiedente asilo. Liberi dai lacci e laccioli della giurisdizione e dell’amministrazione, riassumono in uno tutti i poteri. Dall’incubo della “repubblica giudiziaria” governata dai magistrati, stiamo passando forse a quello del politico *Leviatano* che si fa “giudice vendicatore a furor di popolo”.

L’allargamento esponenziale del fronte dei diritti, delle aspettative e delle insicurezze, che sembrava porre il sistema giudiziario tradizionale in una posizione di vantaggio nel rispondere alle aspettative della collettività insicura, rispetto invece al potere politico ed al sistema legislativo in particolare, sembra avere oggi, con l’avvento del populismo, inaspettatamente invertito questo ordine.

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una società disorientata che appare oramai delusa da una magistratura che non risponde sempre alla “forma ideale” di giustizia intesa come somministrazione di pene, e che quindi cerca e trova oramai nel “politico” una possibile risposta. E questo finisce con il confondere la natura del politico con quella del giudice anche nell’immaginario collettivo. In un momento di grande favore popolare la politica, o meglio, il “politico” si mostra infatti come contenitore di ogni potenzialità espansiva della domanda di “giustizia” sia in senso sociale che criminale. Il conflitto fra politica e giustizia si mostra pertanto in nuove forme.

Le nuove Politiche non chiedono più l’alleanza con la magistratura, ma ne inglobano le ideologie più estreme, le più fruibili in termini di consenso. L’antico rapporto fra politica e potere giudiziario, che vedeva la magistratura farsi carico indebitamente delle istanze di moralizzazione e di trasformazione sociale, con una politica debole collocata in una posizione subalterna, è così del tutto rovesciato. L’ideologia giudiziaria viene ora fatta propria dalla nuova politica.

6. nel segno della continuità: il “diritto penale” come ossimoro

Guardando, ora in prospettiva, come ci eravamo ripromessi fare, lo sviluppo cui abbiamo assistito in questi anni, non riusciamo a cogliere alcun segno di discontinuità fra le spinte che hanno caratterizzato le riforme degli ultimi quattro anni e quelle che animano lo scenario delle politiche giudiziarie del presente.

Quello che si vede è che, infatti, il nuovo non ha sostituito il vecchio ma lo ha portato a compimento. La sostituzione del “principio di legalità” con il “principio di prevenzione”, la sostituzione del “processo” con la con le “misure”, del diritto penale come “garanzia” con il diritto penale come “propaganda penale”, e la contestuale espansione di tutte le forme di pubblicizzazione dello strumento penale come mezzo puramente repressivo, che avevano caratterizzato le ultime fasi dello sviluppo delle politiche giudiziarie, sono stati tutti ripresi e rilanciati dagli ultimi “riformatori”.

Non un “cambiamento”, dunque, ma una selezione ed un potenziamento di tutte le risorse e le proiezioni autoritarie ed antidemocratiche del diritto: quello cui stiamo ora assistendo non si pone affatto, a ben vedere, nel segno della discontinuità rispetto il passato che abbiamo conosciuto, ma mostra di essere invece la diretta linea evolutiva.

E tutto questo deve farci inevitabilmente riflettere sul pericolo, che pure avevamo denunciato con forza, di abbandonare, inseguendo facili consensi e formulando facili utopie efficientistico-repressive, lo statuto della legalità e del diritto penale, i fondamenti assiologici della nostra civiltà giuridica occidentale e continentale.

Una civiltà connotata da istituti faticosamente affermatasi nel tempo, che noi non amiamo perché siamo conservatori²⁵, ma perché si tratta di una forma funzionale alla protezione dei valori della libertà e dei diritti fondamentali della persona di fronte ai fenomeni della globalizzazione del diritto, dall’ondeggiare dei diritti sovranazionali²⁶, dalla “privatizzazione” del diritto penale, dalla trasformazione delle forme del processo in altrettanti fini, dalla trasformazione del giudice da “*bocca della legge*” a “*orecchio del popolo*”.

Perché l’aver abbandonato, negli anni passati, da parte di tutti i governi precedenti e della stessa magistratura associata, i pilastri dello stato di diritto ha significato, infatti, aprire la strada a queste nuove forme di “cambiamento”, privando il mondo del diritto e della giustizia di ogni efficace anticorpo. Le forme della democrazia contengono infatti i principi della democrazia stessa. Rinunciare alle forme significa rinunciare ai principi e consentire che lentamente vengano scardinate le protezioni ultime della persona delle sua dignità e delle sue libertà, protezioni e difese fatte anche di cultura e di reciproco riconoscimento sociale. E il processo penale è anche il luogo nel quale materialmente, oltre che simbolicamente, queste difese e queste tutele si affermano e si riconoscono.

Lo dicemmo anche quando il Governo pose in essere riforme che apparivano in linea con nostra idea di diritto penale liberale, varando le misure di de-carcerizzazione, la riduzione dell’ambito di applicazione della custodia in carcere, la riforma del comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90, ricordando che il sistema aveva bisogno di una riforma organica e non di interventi emergenziali, che le riforme si dovevano fare guardando all’art. 13 della Costituzione e non alle sanzioni dell’Europa, sostenuti con convinzione da una vera cultura attenta ai valori costituzionali che presidiano le nostre libertà e disegnano la finalità delle pene.

Lo abbiamo detto con forza anche quando il governo Orlando ha voluto il “*processo a distanza*”, ponendo in bilanciamento la distruzione dei valori del contraddittorio e dell’immediatezza con quello del risparmio economico, e quando ha voluto un incongruo allungamento di termini di prescrizione, sacrificando il diritto alla vita e la presunzione di innocenza.

E lo abbiamo ancora ripetuto - coinvolgendo costituzionalisti e accademici, intellettuali e magistrati - quando il vecchio governo ha varato il nuovo “codice antimafia”, denunciando la degenerazione di un sistema di confische che, abbandonato del tutto lo statuto del diritto penale, trasforma l’istituto della

²⁵ La domanda era posta in maniera non retorica nella Relazione presentata al Congresso UCPI di Bologna del 2016.

²⁶ S. Cassese si chiede se si possano estendere alle entità sovranazionali “gli stessi paradigmi sviluppati nello Stato ... una volta decontestualizzati e cioè sottratti al loro *habitat* naturale, che è appunto l’ordinamento nazionale”; *La democrazia e i suoi limiti*, Mondadori, Milano 2017.

prevenzione in un nuovo strumento di contrasto ed in una nuova forma di controllo economico-sociale²⁷. Rinunciare a quello statuto significa affermare che il contrasto al crimine possa far pagare ad una collettività ogni prezzo in termini di coerenza dei sistemi penali, di libertà e di garanzie dei cittadini.

Ed eguali riflessioni abbiamo fatto sulla riforma delle intercettazioni (ora sottoposta ad un “fermo biologico” che tuttavia prelude a “proliferazioni” niente affatto rassicuranti), che ha mortificato il diritto di difesa, reso ancor più pericolosa la prova intercettativa, non protetto la riservatezza e aperto definitivamente la strada alla invasività del captatore informatico, senza in alcun modo regolarne le micidiali potenzialità perquisitive ed acquisitive all’interno dei “domicili”.

Una ulteriore valutazione, certamente più complessa, ma non di segno contrario, è quella che deve essere fatta con riferimento alla vicenda della riforma dell’esecuzione penale, coraggiosamente voluta dal Ministro Orlando e portata avanti con l’organizzazione degli Stati Generali. Aniché approdare verso una rapida e possibile approvazione, la spinta riformatrice che aveva sostenuto l’importante progetto, si è via via andata spegnendo con l’avvicinarsi della tornata elettorale e con il timore di una scelta impopolare.

Al di là del segno ben diverso, e certamente in “controtendenza”, che quella riforma portava con sé (ed al di là di incertezze ed incompletezze che la caratterizzavano), risulta ancora una volta evidente che, nel profondo, la politica ha continuato ad affidare le riforme in materia di giustizia, non alla adesione culturale convinta e radicata ai valori della costituzione, abbandonandole al ricatto della perdita di consenso elettorale, alla disinformazione, alla illusione che più carcere significhi più sicurezza.

Anche quella “debolezza”, di natura niente affatto contingente, ma strutturale, si pone dunque nel segno della continuità con gli esiti ultimi dell’onda “carcerocentrica”. E quali ne siano gli esiti terribili lo manifestano anche le ultime drammatiche evoluzioni²⁸, l’aumento progressivo del numero dei suicidi, le condizioni di persistente disumanità nelle quali si trovano i detenuti in attesa di giudizio ed i detenuti in espiazione di condanna. Condizioni nelle quali la dignità della persona è compromessa, così come sono compromesse la presunzione di innocenza, nel primo caso, e la possibilità di un qualche trattamento, nel secondo.

Rinunciare ad una vera cultura dei diritti e cedere, in conclusione, a quelle facili spinte ha avuto il significato di aprire un pericolosissimo varco alle risposte semplificatorie che oggi vediamo dilagare. Rinunciare alla cultura del processo liberale e democratico ha significato abbattere ogni possibile barriera di contenimento al nuovo più pericoloso “populismo penale” che si avvale della disintermediazione per creare e consolidare quel temibile rapporto diretto fra politico e cittadino che esclude ogni scomoda interlocuzione, magistratura e giurisdizione compresa.

Ed un’ultima considerazione va fatta anche in ordine al “metodo” con il quale si preannunciano le nuove riforme. Anche qui la “disintermediazione” non è frutto estemporaneo della nuova gestione ministeriale

²⁷ Cfr. F. Palazzo - F. Viganò, *Diritto Penale - Una conversazione*, Il Mulino, Bologna 2018, p. 48.

²⁸ “I tre decreti emessi dal Governo, dopo aver annullato il principio cardine della Riforma, non potranno mai trovare concreta applicazione, con l’aumento del sovraffollamento che oramai è tornato a cifre più che preoccupanti. Le stesse norme sul lavoro penitenziario, che rappresentano certamente un passo in avanti rispetto alla legislazione precedente, resteranno sulla carta, come i lungimiranti articoli inseriti nell’Ordinamento Penitenziario del 1975”; dal Comunicato in data 15 ottobre 2018, dell’Osservatorio Carcere – UCPI, in occasione dei fatti di Sanremo.

ma ha anch'essa una radice nel Ministero Orlando. Inaugurata con la riforma delle intercettazioni, con l'instaurazione di un contraddittorio imperfetto e frettoloso e con la unilaterale formulazione di bozze di Decreto Legislativo (di fonte tutta interna), che non poteva che dare come risultato una legge squilibrata, pericolosa negli effetti ed offensiva per l'immagine e per il ruolo stesso dell'avvocatura.

L'eliminazione delle Commissioni che, pur con i loro inevitabili limiti, hanno dato un contributo importante al lavoro del legislatore, sembra far parte anch'essa del corredo del "cambiamento", e nella indicazione fornita dal nuovo Ministro sembra che saranno sostituite da non meglio precisate "interlocuzioni". Anche qui vi è il segno dello sviluppo negativo di semi gettati già nel passato.

E tutto questo dobbiamo ricordarlo quando vediamo gli amici dell'ANM, pur critici e severi su alcune scelte governative, mettersi sulla scia di questa grande contro-riforma, rilanciando in senso non garantistico il tema della riforma delle intercettazioni, quello del contrasto e della repressione dei fenomeni della corruzione, e della prescrizione, spingendosi a prospettare la abolizione del divieto della *reformatio in peius*.

Aprire a questo "cambiamento" significa assecondare una amministrazione della giustizia autoritaria e antidemocratica ed una degenerazione ed un degrado del tessuto connettivo dello stato di diritto, che rischiano di colpire le viscere della nostra democrazia, la dignità della persona e i valori fondamentali delle garanzie dei cittadini, quei valori che la magistratura deve invece sempre tutelare essendo garante della legalità costituzionale dello Stato.

Non possiamo chiedere al tempo stesso l'estensione di strumenti intercettativi illiberali, di aprire le amministrazioni pubbliche agli infiltrati nelle e dirci contrari alla riforma della legittima difesa, perché le cose si tengono insieme. Chi ha fatto credere che il processo penale è uno strumento di lotta ai fenomeni criminali e che il codice penale serve solo a quel fine, non si può meravigliare che il cittadino voglia usare quel codice contro i delinquenti anche in casa propria. Contro i ladri, ma anche "contro la magistratura" che - per chi propugna l'idea della difesa-sempre-legittima - non dovrebbe neppure aprire un processo, non dovrebbe permettersi di fare ciò che invece in quei casi le spetterebbe istituzionalmente.

Occorre essere molto attenti a non lasciare spazio a di chi sta degradando il diritto penale in un mero strumento di "comunicazione" ed a chi sta definitivamente trasformando questa espressione in un "ossimoro", perché la penalità sembra oramai destinata a vivere fuori e oltre ogni "diritto", come pura espressione di potere repressivo e punitivo²⁹.

Una volta compreso "genealogicamente" come si sia determinato questo scompenso (e questa deriva verso la più inaspettata e nuova forma di "democrazia giudiziaria" fatta senza giudici e senza giudizi), occorre anche comprendere come sia difficile tornare indietro e di quanto impegno serva per riprendere i fili della paziente ricostruzione. Mostrandoci i limiti della visione progressiva della storia e la possibile confusione fra ciò che effettivamente nella storia "procede" e ciò che invece costituisce un pericoloso regresso.

²⁹ Aveva messo efficacemente in luce questo aspetto, Fausto Giunta nella sua Relazione tenuta nell'ambito della *Inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti*, tenutosi a Palermo nel 2015.

7. la difesa della ragione

Ho iniziato questa relazione ricordando i giorni in cui è iniziato l'impegno di questa Giunta e voglio tornare, qui in chiusura del mio discorso, ad un ricordo di quei giorni di cui mi è già capitato di parlare in altre occasioni. Al mio primo accesso alla Segreteria dell'Unione le ragazze mi consegnarono una busta gialla, dentro c'era il primo protocollo sottoscritto dal MIUR con l'Unione delle Camere Penali. Era un atto della giunta precedente che era stato appena recapitato. Fu il mio primo atto ufficiale, ricevere - come fosse un testimone - il risultato del lavoro di chi ci aveva preceduto.

E mi piace ricordarlo perché nella successiva realizzazione di quel Protocollo da parte di questa Giunta con l'impareggiabile contributo di tutti gli amici di quell'osservatorio, c'è forse il segno della necessità di questi tempi. Investire nelle generazioni future, nella costruzione o ri-costruzione di una nuova cultura del processo, spiegare che il processo è questione che riguarda i diritti e le garanzie di tutti, e dunque i fondamenti stessi della nostra democrazia, e non è come qualcuno vuol far credere, lo "statuto dei delinquenti", è forse il compito più importante che possiamo darci.

Vi sono nella nostra società enormi spazi aperti a questa più vasta opera di civilizzazione che noi dobbiamo occupare, così come stiamo facendo in mille scuole, coprendo l'intero territorio nazionale, facendo formazione e facendo formazione dei formatori. E non riuscendo neppure a soddisfare tutte le innumerevoli richieste. Questo è il lavoro più straordinario da accompagnare alla costruzione politica associativa di un futuro migliore. Perché se servono nuovi avvocati, attrezzati, specializzati e consapevoli del loro ruolo sociale, servono soprattutto nuovi cittadini che sappiano riconoscere in quel ruolo un fondamento della loro stessa libertà.

Ora, pare che la figura dell'avvocato sarà introdotta in Costituzione. Non ho opinioni in proposito ma credo che noi restiamo legati all'idea che lo statuto dell'avvocato sia nell'articolo 24 della Costituzione. E che sia collocata proprio nel diritto di difesa, e nella sua tutela e promozione, in un *fare* e non in un *essere*, la specificità della nostra azione, e che in quella specificità sia anche la vera ed unica forza della rappresentanza politica.

Ma la collocazione dell'avvocato in Costituzione, accanto a giudici e pubblici ministeri ben venga se ci consentirà di avere finalmente una pari dignità anche sul piano processuale e ci sarà forse riconosciuto finalmente l'accesso alla "cultura della giurisdizione". Caduto così questo ultimo ostacolo che si frappone alla "separazione delle carriere" avremo finalmente aperta la strada all'unica riforma che attuando la Costituzione, ci renda un "giudice terzo", fondamento, condizione unica e garanzia del "giusto processo".

Siamo tornati spesso sulla questione della "cultura della giurisdizione", che è rimasto l'ultimo fragile ostacolo al riconoscimento pieno ed irreversibile della necessità di realizzare alla unitarietà ordinamentale della magistratura, costituito proprio dalla preoccupazione per la perdita di tale cultura da parte del

pubblico ministero in quanto “separato” dalla magistratura giudicante³⁰. E siamo tornati sul punto forti anche dell’importante riconoscimento di avere saputo restituire alla riforma ordinamentale delle magistrature una inequivocabile dignità politica e fondatezza teorica.

Occorre approfondire questo discorso e muovere, non da astratti parametri ideologici, ma da una analisi concreta della realtà per verificare in che modo oggi tale “unitarietà ordinamentale” possa considerarsi un valore in virtù degli effetti che produce rispettivamente, sulla qualità della giurisdizione sulla immagine collettiva di imparzialità e di indipendenza del giudice, sugli equilibri di potere all’interno dello Stato. Solo un confronto esteso, serio e profondo può dare queste risposte e trasformare le nostre proposte in azione politica concreta.

Se intendiamo la “cultura della giurisdizione” come cultura del processo e del “giusto processo”, una cultura che circola dunque nelle aule di udienza, e negli uffici ove si esercita la giurisdizione, non è dato davvero comprendere per quale motivo la separazione delle carriere dovrebbe generare giudici “burocrati” e pubblici ministeri “aggressivi”. Salvo non si debba pensare che quella presunta cultura della giurisdizione cui si allude come ostacolo e che non appartiene agli avvocati, sia da intendere come qualcosa di totalmente diverso che, tuttavia, come noi crediamo, nessuna magistratura sana e democratica, indipendente al suo interno, come al suo esterno, vorrà mai difendere.

Restituire legittimazione al giudice, dando attuazione alla Costituzione, e ricostruire il “giusto processo”, sono dunque due obiettivi non distinguibili che impongono tuttavia uno sguardo laico e propositivo, nel cui raggiungimento si devono necessariamente misurare tutte le componenti che, dentro e fuori il mondo della giustizia, abbiano a cuore i valori della Costituzione e della Democrazia.

Vogliamo confrontarci con tutte le formazioni della politica, con tutte le associazioni e con tutte le forme del pensiero, dialogare e ragionare, dentro e fuori l’Unione, dentro e fuori l’avvocatura. La rarefazione e la polverizzazione dei corpi intermedi, alla quale abbiamo assistito in questi anni e che i nuovi populismi stanno portando a compimento, rischia di privare il Paese delle connessioni profonde della nostra debole democrazia. La disarticolazione di tutte quelle strutture del pensiero mortifica i processi di elaborazione culturale, uccide la bellezza e la libertà del pensiero stesso, produce la banalizzazione e la normalizzazione delle opinioni. Non vogliamo muri nella cultura, nella società e nel Paese e non vogliamo muri che ci separino in questa difficile impresa.

L’impresa di ricostruire nella politica e nel sentire collettivo, quel nesso imprescindibile che si è evidentemente spezzato, fra “diritto e ragione”.

Anche se sappiamo e siamo convinti di essere in questo nostro impegno dalla parte della ragione, noi non contrapponiamo un populismo ad un altro populismo. Guai pensare di poter contrapporre al populismo del *deinon*, della paura, un possibile populismo del *logos* o dell’*ethos*. Abbiamo bisogno di un ritorno alla ragione e di un ritorno al linguaggio della ragione. L’Unione è ciò che - per suo Statuto - dà la parola ai

³⁰ Lo ha fatto di recente anche il Presidente Giovanni Canzio, nella tavola rotonda conclusiva dello splendido Convegno organizzato da UCPI e Centro Studi Aldo Marongiu”, tenutosi a Roma il 28-29 settembre 2018, sul tema 70 anni di Costituzione, 30 anni di Codice.

diritti, alla libertà ed alla legalità. Ma senza una difesa della ragione e senza una difesa delle parole della ragione, non si difendono i diritti e le garanzie dei cittadini e non si difende la legalità.

E non dimentichiamo, soprattutto, che la parola è ciò che ci unisce e che ci fa sentire uniti e che fa dell'Unione una grande e complessa comunità, indispensabile alla crescita ed alla stessa vita della Democrazia.

Sorrento, 19 ottobre 2018

Il Segretario

INDICE

1. *oltre la siepe*
2. *la memoria come dispositivo sociale*
3. *algoritmi e globalizzazione*
4. *populismi, social e informazione*
5. *la disintermediazione*
6. *nel segno della continuità: il diritto penale come ossimoro*
7. *la difesa della ragione*